

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI VERTICE

IL DIRETTORE GENERALE

E' nominato pro-tempore dalla Regione ed è titolare di tutti i poteri di gestione per l'esercizio delle funzioni di istituto ascritte dalle norme nazionali e regionali di settore all'Azienda sanitaria. E' il titolare della rappresentanza legale dell'Azienda e, a sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, riveste la qualifica di "datore di lavoro" di cui all'art. 2 comma1 lett. b), con il connesso esercizio delle responsabilità di rilevanza generale per l'intero sistema prevenzionale di cui all'art. 17 del predetto D.Lgs essendo le stesse non delegabili ai sensi della normativa medesima. In quanto "datore di lavoro" è titolare del sistema delle relazioni sindacali e presiede la delegazione sindacale trattante con possibilità, a quest'ultimo proposito, di esercitare potere di delega.

IL DIRETTORE SANITARIO – DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 40 bis della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.

Nelle Aziende Unità Sanitarie Locali il Direttore è coadiuvato da un Direttore dei Servizi Sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'articolo 3 septies del decreto delegato.

Il Direttore dei Servizi Sociali è nominato dal Direttore Generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 40 bis della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii., sentita la conferenza dei sindaci.

Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali è esclusivo e non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile.

La nomina a direttore sanitario e amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato.

La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di un'azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.